# CONVENZIONE PER L'AFFIDAMENTO DELLA CONCESSIONE DI GESTIONE DELLA TERZA SEDE FARMACEUTICA COMUNALE NEL COMUNE DI SANTA MARIA DI SALA – ZONA FARMACEUITICA COINCIDENTE CON LA FRAZIONE DI CALTANA (SCHEMA DEL CONTRATTO DI SERVIZIO)

			in Santa Maria di Sala (VE), nella
			tario comunale, autorizzato a ricevere gli
atti del Comune ai sensi	dell'art. 97 de	el D. Lgs. 8.8.2000	n. 267, sono personalmente comparsi i
signori:		-	-
1)	. nato a i	1 domiciliato per	effetto della sua carica in Santa Maria di
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *	-	sente atto in rappreser	ntanza e nell'interesse del Comune stesso
ex artt codice fiscale /I	P.IVA,		
•			nella persona di nato a il
residente a codice	fiscale/partita	IVA	
Comparenti della cui	identità perso	nale e capacità giuric	lica, io Segretario comunale rogante sono
personalmente certo.			
Di comune accordo	le parti sunno	ominate, che hanno	i requisiti di legge, rinunciano col mio
assenso all'assistenza dei te	estimoni.		

#### Premesso che

- con Delibera di Giunta Regionale n. 1256 del 20.04.1999 si è istituita la 3<sup>^</sup> sede farmaceutica del Comune di Santa Maria di Sala da collocare in frazione di Caltana;
- la Regione del Veneto, con delibera di Giunta n. 750 del 7.6.2011, esecutiva ai sensi di legge, ha definito la revisione della pianta organica delle farmacie del territorio ULSS 13 "Mirano";
- con Deliberazione del Direttore Generale dell'Ulss 13 n. 507 del 01.10.2013 è stata dichiarata la decadenza dalla titolarità per rinuncia della titolare e di conseguenza dichiarata vacante la sede farmaceutica di Caltana a far data dal 01.12.2013;
- con Delibera di Consiglio Comunale n. 41 del 18.10.2016, a seguito della nota della Regione del Veneto Area Sanità e Sociale, Unità Organizzativa Farmaceutico-Protesica-Dispositivi medici del 06.09.2016 Prot. n. 334001/ Class.: E.930.01.2, pervenuta e registrata in data 06.09.2016 con protocollo n. 14335/2016, l'Amministrazione ha deliberato di esercitare il diritto di prelazione previsto dagli artt. 9 e 10 della Legge n. 475/1968 ai fini dell'assunzione della titolarità della 3<sup>n</sup> sede farmaceutica vacante di Caltana;
- con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 21.12.2016, esecutiva ai sensi di legge, il Comune di Santa Maria di Sala (VE) ha deliberato di procedere all'affidamento in concessione della farmacia comunale di cui sopra, selezionando il soggetto concessionario mediante procedura ad evidenza pubblica;
- con determinazione a contrarre n. XXX del XXXXXXX si è provveduto ad approvare lo schema di contratto e relativi allegati;
- in data ....... è stata esperita la procedura ad evidenza pubblica ad oggetto l'individuazione del Concessionario della III^ Sede farmaceutica istituita nel Comune di Santa Maria di Sala (VE) farmacia comunale di Caltana:
- a seguito dell'esperimento della suddetta procedura è risultato aggiudicatario ....... e si è dunque provveduto ad individuare l'operatore economico cui affidare la gestione della farmacia;

- nei termini di legge non sono stati presentati ricorsi avverso la suddetta aggiudicazione;
- il presente contratto ha lo scopo di disciplinare le modalità di svolgimento del Servizio Farmaceutico da parte del Concessionario della farmacia, fissando gli obblighi reciproci tra il Comune di Santa Maria di Sala (VE) e il Concessionario medesimo;
- il Comune rimane titolare della "III<sup>^</sup> sede farmaceutica farmacia comunale di Caltana" la cui gestione affida in concessione.

# TUTTO CIÒ PREMESSO E CONSIDERATO si conviene e si stipula quanto segue

# Art. 1 – PREMESSE

**1.1.** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

#### Art. 2 - Definizioni

- **2. 1.** Nel presente contratto, negli allegati ad esso, e comunque in tutti i documenti espressamente richiamati dal presente contratto e dagli allegati, si intendono per:
- a) "Comune", il Comune di Santa Maria di Sala (VE) titolare della III^ Sede farmaceutica;
- b) "Concessionario", l'affidatario del Servizio farmaceutico individuato con la procedura ad evidenza pubblica di cui alle premesse, aggiudicata in data.....;
- c) "Servizio" o "Farmacia", il servizio farmaceutico comunale (gestione ed esercizio della III^ sede farmaceutica situata nella frazione di Caltana nel Comune di Santa Maria di Sala, in via ......);
- d) "Contratto", il presente Contratto di Concessione di Servizio;
- e) "Parti", il Comune ed il Concessionario;
- f) "Azienda" l'insieme dei beni e servizi organizzati dal Concessionario per l'esercizio del Servizio (in cui sono inclusi la titolarità a conseguire ricavi, il personale dipendente e il relativo T.F.R., gli altri rapporti con i terzi, i medicinali e le altre merci, le <u>immobilizzazioni stimate e valutate secondo quanto indicato nei successivi commi</u>). Dalla nozione di Azienda ai fini del presente contratto è esclusa la titolarità della farmacia che resta in capo al Comune anche a seguito e per effetto della sottoscrizione del presente Contratto.

### **Art. 3 – Oggetto del Contratto**

- **3.1.** Con il presente contratto il **Comune** affida al **Concessionario**, che accetta, la gestione del **Servizio**.
- **3.2.** Il **Servizio** oggetto del **Contratto** costituisce servizio pubblico locale a rilevanza economica e riguarda lo svolgimento della seguente attività:
- a) la produzione, compatibilmente con le norme di legge, ed il commercio al dettaglio di specialità medicinali, di prodotti galenici, di articoli sanitari, di profumeria ed erboristeria, di prodotti dietetici ed alimentari per patologie specifiche, di integratori alimentari e di ogni altro bene che possa essere utilmente commercializzato nell'esercizio della farmacia;
- b) l'effettuazione di test diagnostici;
- c) le altre attività complementari obbligatorie quali, a titolo di esempio: la rilevazione del peso, la misurazione della pressione arteriosa, ecc.
- **3.3.** Il **Comune** resta il titolare della Sede Farmaceutica mentre il **Concessionario** è titolare dell'**Azienda** commerciale, siccome definita all'art. 2, comma 1, lett. *f*), che è connessa al **Servizio** e che egli si impegna a creare.
- **3.4.** Il **Comune** potrà affidare al **Concessionario** ulteriori servizi o funzioni, diversi da quelli previsti nel presente **Contratto**, purché attinenti o connessi con il **Servizio** oggetto del presente

contratto. In tale eventualità i nuovi servizi saranno disciplinati organicamente in apposita appendice al **Contratto**.

# **Art. 4 – Corrispettivo del Contratto**

- **4.1.** Giusto quanto previsto negli atti di gara il **Concessionario** corrisponderà al **Comune** gli importi indicati nei commi successivi.
- **4.1.1.** un importo fisso (*una tantum*) pari ad euro ................. (=......../00) oltre I.V.A. come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale prot. ..... n. ..... del .....; detto importo viene corrisposto al **Comune**, che ne rilascia quietanza di pagamento, all'atto della sottoscrizione del presente contratto di servizio
- **4.1.2.** un canone annuo pari a € .....................(=........./00) oltre IVA, come risultate dall'offerta presentata nella procedura ad evidenza pubblica aggiudicata con determinazione dirigenziale prot. ..... n. ..... del ..... Il canone annuo, che sarà aggiornato di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita, dovrà essere versato entro e non oltre il 31 luglio di ogni anno.
- **4.1.3.** un ulteriore canone variabile aggiuntivo da determinarsi nella misura del 7% della quota di fatturato relativo all'anno precedente rispetto a quello di spettanza del canone stesso, eccedente la soglia minima di € 800.000,00, oltre IVA. Anche questo canone aggiuntivo, se dovuto, dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno.

La soglia minima, al superamento della quale scatterà l'obbligo di versamento del canone variabile aggiuntivo come sopra parametrato, sarà aggiornata di anno in anno secondo l'indice ISTAT del costo della vita.

## Art. 5 – Obblighi del Concessionario e Standard di Erogazione del Servizio

- **5.1.** Il **Concessionario** è obbligato a svolgere il **Servizio** nel rispetto delle norme vigenti in materia e delle obbligazioni assunte all'atto della presentazione dell'offerta.
- **5.3.** Il trasferimento della **Farmacia** in altro locale, pur nell'ambito della medesima zona per la quale è stata concessa l'autorizzazione deve essere preventivamente concordato con il Comune e deve essere realizzato con le procedure e le autorizzazioni di cui all'art. 1 della legge 02.04.1968 n. 475 ovvero della normativa di settore che sarà in vigore al momento in cui verrà deciso il trasferimento della farmacia in altro locale.
- **5.4.** Il **Concessionario** si impegna e obbliga altresì a dotarsi di attrezzature e beni strumentali idonei a garantire il regolare svolgimento del **Servizio** in conformità all'offerta tecnica presentata ed in particolare: . . . . . . . . (andranno indicati gli elementi in base ai quali è stato aggiudicato il Servizio)
- **5.5.** Il **Concessionario**, nello svolgimento di tutte le attività attinenti al **Servizio** oggetto del **Contratto**, è obbligato al rispetto dei principi che regolano lo svolgimento del pubblico **Servizio** ivi compresi quelli, statuiti nella Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27.01.1994, di uguaglianza, imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia, cortesia, tutela, valutazione e miglioramento della qualità, trasparenza e riservatezza ed in generale al rispetto della disciplina contenuta nelle fonti di legge e di regolamento che disciplinano il Settore Farmaceutico.
- **5.6.** Il **Concessionario**, in conformità a quanto dichiarato ed allegato in sede di offerta si impegna in particolare a

**5.7.** Il **Concessionario** si impegna altresì a redigere, nel rispetto della normativa vigente e degli

standard di qualità e di quantità relativi alle prestazioni erogate una "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" e a rispettare i contenuti della stessa.

- **5.8.** La "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia", redatta e pubblicizzata nelle forme previste dalle disposizioni di legge vigenti ed in conformità al modello allegato agli atti di gara, dovrà essere sottoscritta contestualmente al presente contratto ed essere approvata dal Comune.
- **5.9.** Nella "Carta della Qualità dei Servizi della Farmacia" saranno procedimentalizzate le forme di partecipazione dell'utenza alla valutazione della qualità del medesimo e i tempi e modalità di risposta del **Concessionario**.

#### Art. 6 – Responsabilità del Concessionario

- **6.1.** Il **Concessionario** è l'unico responsabile del Servizio e di quanto ad esso connesso sotto il profilo tecnico, economico e finanziario.
  - **6.2.** In particolare il **Concessionario** si impegna per tutta la durata di efficacia del **contratto**:
- a tenere manlevato e indenne il Comune da ogni e qualsiasi danno che possa derivare a terzi e/o
  da qualunque pretesa di qualsivoglia genere avanzata da terzi in dipendenza od in occasione
  di attività compiute in attuazione del Contratto, assumendosi ogni relativa responsabilità
  civile, penale e amministrativa;
- b) ad approntare tutte le adeguate coperture assicurative in relazione alle attività di cui al presente **Contratto** ed in particolare a stipulare un contratto di assicurazione per danni derivati dalla responsabilità civile verso terzi e verso il personale dipendente e/o collaboratore a qualsiasi titolo della stessa con un massimale RCT − RCO di € .......... per l'intera durata del contratto (da adeguarsi annualmente al costo della vita), oltre alle assicurazioni di legge anche per i veicoli impiegati. Di questi adempimenti il **Concessionario** dà comunicazione al **Comune**;
- ad applicare, nei confronti dei lavoratori dipendenti e di tutti i collaboratori a qualsiasi titolo, condizioni normative e retribuzioni conformi ai contratti collettivi di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro, nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori;
- d) ad osservare tutte le prescrizioni in materia di trattamento di dati personali di cui al D. Lgs. n. 196/2003.

#### Art. 7 – Cessione della Titolarità della Farmacia

- **7.1.** Il Comune potrà cedere la titolarità della Farmacia nel rispetto delle norme e procedure di legge ed in particolare ai sensi dell'art. 12 della legge 2 aprile 1968 n. 475, tale trasferimento non potrà essere deliberato prima che siano trascorsi 3 (tre) anni dalla conseguita titolarità e, a tutti gli effetti di legge, ai sensi del comma 1 del medesimo art. 12, non sarà ritenuto valido se insieme con il diritto di esercizio della farmacia non è trasferita anche l'azienda commerciale che vi è connessa, pena la decadenza.
- **7.2.** Detto trasferimento potrà pertanto avvenire solo con il consenso del Concessionario che dovrà parimenti cedere la propria azienda.

# Art. 8 – Gestione, andamento del Servizio e controllo del Comune

#### **8.1.** Il **Concessionario** si impegna:

a) ad erogare tutti i servizi previsti nell'offerta tecnica dallo stesso presentata siccome richiesti dal Comune con gli atti di gara e con gli atti ad essi presupposti ed in particolare:

..... (indicare gli elementi sulla base dei quali è stato aggiudicato il servizio)

Si obbliga inoltre:

- ad offrire il servizio di base secondo le direttive fissate dall'ULSS;

- a distribuire i presidi sanitari in genere a nome e per conto delle Aziende Unità Sanitarie Locali secondo le norme convenzionali;
- ad elaborare, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente, adeguate procedure per la verifica periodica e l'aggiornamento degli standard forniti anche attraverso la valutazione diretta di soddisfazione da parte dell'utenza al fine di raccogliere l'emergere di diverse esigenze che consentano di adeguare, sviluppare e/o diversificare i servizi offerti;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, entro il 31 luglio, una relazione informativa sul grado di soddisfazione dell'utenza, contenente, tra l'altro, specifiche considerazioni in merito alle osservazioni, suggerimenti formulati dall'utenza;
- a trasmettere al Comune, con cadenza annuale, entro il 31 luglio un report sui servizi resi di cui all'offerta tecnica formulata in sede di gara;
- a trasmettere al Comune entro il 16 giugno di ogni anno copia della dichiarazione IVA relativa al periodo fiscale dell'anno precedente, con specificazione del fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto e a trasmettere altresì entro il 30 ottobre di ogni anno copia della ricevuta di trasmissione della dichiarazione IVA di cui sopra all'Agenzia delle Entrate;
- a rispettare, nello svolgimento di tutte le attività, i principi di imparzialità, continuità, diritto di scelta, partecipazione, efficienza ed efficacia cortesia tutela valutazione e miglioramento della qualità trasparenza e riservatezza.
- **8.2.** Il **Comune** potrà effettuare in qualsiasi momento, mediante un proprio rappresentante specificatamente designato, visite ed ispezioni nei locali della farmacia comunale e comunque nei locali ove sarà svolto il **Servizio** oggetto del **Contratto**, anche al fine di verificare la veridicità dei dati comunicati dal concessionario con riferimento al fatturato realizzato presso la sede farmaceutica oggetto del presente contratto
- **8.3.** Il **Concessionario**, o suo delegato, hanno diritto di essere presenti all'ispezione. L'ispezione non dovrà in ogni caso comportare interruzione, disturbo o nocumento al regolare espletamento del pubblico servizio farmaceutico e, più in generale, all'attività della farmacia nei confronti del pubblico.

#### Art. 9 – Interruzione del Servizio

- **9.1.** L'erogazione del **Servizio** non potrà essere interrotta o sospesa dal **Concessionario** se non per ragioni di forza maggiore o *factum principis* o per necessità tecniche del **Servizio**, ed in ogni caso nei limiti previsti dalla vigente legislazione in materia farmaceutica anche con riferimento alla fascia oraria di servizio alla popolazione.
- **9.2.** In ogni caso, l'interruzione o la sospensione dovranno essere limitate al tempo strettamente necessario e tempestivamente comunicate agli organi comunali e all'ULSS territorialmente competente.
- **9.3.** Il **Concessionario** è comunque tenuto ad adottare ogni misura organizzativa e tecnica necessaria a prevenire la sospensione e l'interruzione del **Servizio**, ovvero a farvi fronte con il minor disagio per la collettività.
- **9.4.** Il **Concessionario** è obbligato a mantenere indenne il **Comune** da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dall'interruzione o sospensione del **Servizio**.

#### Art. 10 – Esecuzione d'Ufficio

**10.1.** Verificandosi deficienze od abusi nell'adempimento degli obblighi contrattuali, qualora il **Concessionario**, regolarmente diffidato, non ottemperi ai rilievi effettuati dal **Comune**, quest'ultimo avrà facoltà di ordinare e di far eseguire d'ufficio, a spese del **Concessionario**, tutto quanto sia necessario od opportuno per assicurare il regolare svolgimento del **Servizio**.

#### Art. 11 – Obblighi del Comune

- **11.1.** Il **Comune** affida in esclusiva al **Concessionario**, per tutta la durata del presente contratto, la gestione della **Farmacia** di cui è titolare.
- **11.2.** Il **Comune**, ai fini dell'adempimento da parte del **Concessionario** degli obblighi assunti con il presente contratto, si impegna a:
- a) favorirne l'attività attraverso il puntuale svolgimento delle pratiche amministrative di propria competenza inerenti l'apertura della **Farmacia**, ivi comprese quelle edilizie eventualmente necessarie, nonché quelle necessarie per la gestione dei servizi affidati al **Concessionario** (incluso il rilascio delle autorizzazioni occorrenti);
- b) cooperare per agevolare l'espletamento dei servizi affidati al **Concessionario**, con particolare riferimento alla valutazione di proposte di miglioramento degli *standard* prestazionali dei servizi offerti.
- 11.3. Il Comune si impegna a mantenere riservati i dati e le informazioni che si riferiscono all'organizzazione d'impresa del Concessionario ovvero ai sistemi di produzione di beni e servizi, acquisiti in relazione alle attività di controllo previste dal Contratto.
- **11.4.** Il **Comune** adotta tutte le misure necessarie a garantire il rispetto degli obblighi di riservatezza da parte dei soggetti incaricati delle operazioni di controllo previste dal **Contratto** e cura che dette misure vengano rispettate.

#### Art. 12 - Divieto di cessione del Contratto

**12.1.** Per tutta la durata del rapporto regolato dal presente contratto è fatto espressamente divieto al **Concessionario** di cedere a terzi ovvero altrimenti affidare a terzi la gestione del **Servizio** oggetto del presente contratto. E' altresì fatto divieto al **Comune** di cedere a terzi la titolarità della sede farmaceutica, salvo quanto previsto dal precedente art. 7.

#### Art. 13 - Durata del Contratto

- **13. 1.** La durata di efficacia del **Contratto** è fissata in anni 30 decorrenti dalla sua sottoscrizione, fatte salve le ipotesi di anticipata risoluzione di cui ai successivi articoli.
- **13.2.** Allo scadere della durata del contratto il **Concessionario** non avrà alcun diritto in ordine alla continuazione del **Servizio** e il **Comune** potrà liberamente decidere, nel rispetto della normativa vigente a tale momento, se svolgerlo direttamente ovvero procedere ad un nuovo affidamento.
- 13.3. In ogni caso spetterà al Comune la disponibilità dell'Azienda per lo svolgimento della Farmacia mentre dovranno essere riconosciute al Concessionario le seguenti voci:
- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile;
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (*First in First Out*);
- **13.4.** In ogni caso, se ed in quanto consentito dalla normativa vigente al momento della cessazione del Contratto e nel rispetto delle predette norme, qualora il **Comune** ponga nuovamente in gara la concessione per la gestione del **Servizio** ovvero proceda ad alienare la titolarità della **Farmacia**, al **Concessionario** che decida di partecipare alla relativa procedura verrà riconosciuto un diritto di prelazione a parità di offerta da parte di altri concorrenti.
- 13.5. A tal fine, ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del **Concessionario** (ovvero comunque preferite sulla base dei criteri di aggiudicazione che saranno a suo tempo scelti), a questi sarà riconosciuto il diritto (da esercitarsi nei tempi e con le modalità che saranno stabilite dal Comune) di adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente e di aggiudicarsi il nuovo contratto.
  - 13.6. In tal caso l'Amministrazione, a spese del concessionario che assume sin d'ora il

corrispondente impegno, rimborserà al migliore offerente gli oneri documentati sostenuti per presentare la propria offerta / proposta.

**13.7.** Al fine di evitare interruzioni nella conduzione del **Servizio**, le **Parti** concordano che fino all'assunzione del **Servizio** da parte del nuovo affidatario individuato dal **Comune**, il **Concessionario** sarà comunque tenuto ad assicurare le prestazioni oggetto del **Contratto** alle medesime condizioni economiche e nel rispetto dei medesimi *standards*, senza che ciò comporti alcun diritto in ordine alla ulteriore continuazione del rapporto.

#### Art. 14 – Risoluzione del rapporto per altre cause

- **14.1.** Al cessare degli effetti del presente contratto per qualsiasi causa diversa dalla naturale scadenza trentennale del rapporto concessorio, ivi compresa la risoluzione consensuale, il **Concessionario** o i suoi eredi saranno tenuti a consegnare il **Servizio** al **Comune** ovvero al soggetto da questi indicato (di seguito anche "**Nuovo Concessionario**").
- **14.2.** Al subentro nella gestione del **Servizio** il **Concessionario** avrà diritto ad ottenere dal nuovo gestore (ivi compreso il **Comune** per l'ipotesi in cui quest'ultimo assuma direttamente il **Servizio**):
- a) previo inventario, il valore netto contabile dei beni che si trovano in regolare manutenzione e conservazione e che a quel momento sono utilizzati per l'esercizio della farmacia, come risultano dalla documentazione contabile:
- b) previo inventario, il valore delle scorte che si trovano in regolare conservazione presenti a magazzino determinate secondo il metodo F.I.F.O. (*First in First Out*).
- **14.3.** In caso di risoluzione consensuale del rapporto e nel caso di risoluzione per morte del concessionario si applica integralmente l'art. 13, comma 3 (per il caso di farmacisti associati la risoluzione sarà prevista per il caso di morte di tutti i concessionari).

#### Art. 15 – Risoluzione per inadempimento

- **15.1.** Quando emerga che il **Concessionario** sia venuto meno ad uno qualsiasi degli obblighi previsti dal **Contratto**, il **Comune** contesterà al **Concessionario**, per iscritto, la violazione degli obblighi contrattuali, invitandolo ad eliminare l'inadempimento entro un congruo termine perentorio da esso indicato comunque non inferiore a giorni 30. Al **Concessionario** è comunque assegnato un termine entro il quale lo stesso ha diritto di essere sentito, anche a mezzo di procuratore speciale, ovvero ha diritto di presentare deduzioni, chiarimenti e documenti.
- 15.2. Trascorso il termine fissato dal **Comune** senza che il **Concessionario** abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento, il **Comune** potrà decidere di risolvere il **Contratto** e procedere alla revoca dell'affidamento del pubblico servizio al **Concessionario**. Le **Parti** convengono espressamente di considerare inadempimento importante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1455 del codice civile, la mancata rimozione delle inadempienze contestate dal **Comune** secondo le suddette modalità.
- 15.3. La risoluzione del Contratto comporta, oltre la revoca dell'affidamento del Servizio e l'estinzione del diritto alla gestione della farmacia, la facoltà di procedere all'acquisto da parte del Comune, ovvero del Nuovo Concessionario indicato dallo stesso, dei beni mobili di proprietà del Concessionario da esso utilizzati per lo svolgimento del Servizio; nel caso in cui si eserciti suddetta facoltà, il Comune o il Nuovo Concessionario procederanno al versamento al Concessionario di un importo calcolato secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 3, lettere a) e b), fatto in ogni caso salvo l'accertamento e la liquidazione a favore del Comune del danno subito.
- **15.4.** Nell'ipotesi disciplinate dai punti precedenti (ed anche in alternativa alla risoluzione del **Contratto**), il **Comune** (qualora il **Concessionario** non abbia provveduto ad eliminare la situazione di inadempimento contestata dal **Comune**) potrà applicare al **Concessionario** una penalità fino ad un massimo di € 5.000,00 per ciascuna infrazione riscontrata da determinarsi di volta in volta tenuto conto

della gravità dell'infrazione e degli effetti pregiudizievoli anche solo potenziali che siano derivati.

- **15.5.** È fatto comunque salvo il diritto al risarcimento del maggior danno eventualmente subito dal **Comune**, ai sensi degli articoli 1453 e ss. del codice civile.
- **15.6.** Il **Comune** si potrà rivalere sulla cauzione definitiva nei casi di inadempimento ad una delle prestazioni contrattuali, nell'ipotesi di applicazione di una penale e nel caso in cui si configuri il diritto al risarcimento del danno. Ove il **Comune** si avvalga del deposito cauzionale, il **Concessionario** è tenuto immediatamente a ricostituirlo.
- **15.7.** Per quanto ivi non espressamente statuito si applicano le disposizioni del codice civile in materia di risoluzione del contratto.

# Art. 16 – Clausola risolutiva espressa

- **16.1.** Il **Comune** potrà risolvere di diritto il **Contratto** ai sensi dell'art. 1456 cod. civ. qualora si verifichi anche una sola delle seguenti gravi disfunzioni nell'erogazione del **Servizio** quali:
- a) sottoposizione del **Concessionario** a procedure concorsuali;
- b) scioglimento della società (o cessazione della Ditta Individuale) del **Concessionario**, per qualsiasi causa;
- c) chiusura dell'esercizio farmaceutico per oltre 5 giorni non comunicata all'ente competente o da questo non autorizzata;
- d) inosservanza del divieto di cui all'articolo 12 del Contratto.
- e) decadenza del **Comune** dall'esercizio della farmacia dichiarata dall'autorità sanitaria per cause imputabili al **Concessionario**;
- f) ricorso all'abusivismo professionale;
- g) reiterata vendita al pubblico di farmaci vietati o scaduti;
- h) inosservanza delle disposizioni sulle sostanze stupefacenti;
- i) grave inadempimento in merito agli obblighi previsti dal presente Contratto e dalla vigente normativa in materia di Carta dei Servizi;
- j) grave e reiterata inosservanza degli obblighi previsti dal presente **Contratto** e dalla Carta dei Servizi redatta dal Concessionario ai sensi di quanto previsto dall' art. 5.
- **16.2.** La decisione del **Comune** di non avvalersi della clausola risolutiva in una o più occasioni costituirà soltanto manifestazione di mera tolleranza dell'inadempimento contestato, priva di qualsiasi effetto a favore del **Concessionario** e non impedirà al **Comune** di avvalersene in altre occasioni.
  - **16.3.** Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 3, lettere *a*) e *b*).
- **16.4.** È in ogni caso riconosciuto al Comune il diritto al risarcimento del danno subito e pertanto gli importi dovuti al **Concessionario** ai sensi del comma precedente potranno essere trattenuti dal Comune a titolo di acconto sul risarcimento dovuto.

#### Art. 17 – Disposizioni comuni ai casi previsti dagli artt. 13, 14, 15 e 16

- 17.1. I contratti di fornitura in corso di esecuzione sottoscritti dal Concessionario relativi alla farmacia proseguiranno in capo al Comune oppure, se del caso, al Nuovo Concessionario dallo stesso designato, purché conclusi nell'effettivo interesse della Farmacia e nel rispetto dei limiti previsti dai singoli contratti di fornitura. In caso contrario, il Comune sarà libero di accettare o di rifiutare il subentro.
- **17.2.** I soggetti che al momento della restituzione della **Farmacia** sono dipendenti a tempo indeterminato della stessa proseguiranno il loro rapporto di lavoro con il **nuovo Concessionario**, ai sensi dell'art. 2112 cod. civ.
- 17.3. L'attività dovrà proseguire nei medesimi locali. A tal fine il contratto di locazione degli stessi dovrà prevedere il subentro a favore del Comune ovvero del nuovo Concessionario. (per il caso in cui l'aggiudicatario abbia indicato nella propria offerta un locale in proprietà, nel

presente contratto andrà prevista la seguente clausola:

- "il Concessionario si impegna a mettere a disposizione del nuovo concessionario i locali ove si svolge il **Servizio**")
- **17.4.** All'atto della riconsegna del **Servizio**, il **Concessionario** sarà tenuto a garantire al **Comune**, ovvero, su indicazione del **Comune**, al **Nuovo Concessionario**:
  - che i beni aziendali sono in stato di regolare manutenzione e conservazione, tenuto conto del normale uso e della vetustà degli stessi; di aver adempiuto a tutti gli obblighi di legge e di contratto che regolano il rapporto di lavoro per i dipendenti, nonché di avere regolarmente versato tutte le retribuzioni loro spettanti e tutti i contributi e gli oneri connessi maturati;
  - che i prestatori di lavoro subordinato sono solo quelli indicati come tali nel libro Unico del Lavoro riferito al **Concessionario**;
  - che i dipendenti sono stati regolarmente retribuiti per tutte le prestazioni eseguite nel corso del rispettivo rapporto di lavoro in conformità alle disposizioni di legge e di contratto e che, relativamente agli importi o diritti maturati ma non ancora esigibili, sono stati accantonati fondi sufficienti alla copertura degli oneri conseguenti;
  - che rispetto alle retribuzioni corrisposte ai dipendenti sono stati regolarmente effettuati tutti i versamenti dovuti in relazione alle assicurazioni sociali obbligatorie, ai contributi e alle trattenute fiscali di legge; che il trattamento economico complessivo dovuto a ciascun dipendente e il relativo inquadramento sono quelli che risultano dai libri paga e matricola e non vi sono altre forme di retribuzione o particolari trattamenti pattuiti, oltre quelli così risultanti;
  - che non sussistono trattamenti normativi ed economici, a carattere collettivo o individuale, che prevedano una disciplina del rapporto con i dipendenti o con taluni di essi diversa da quelle risultante dalla legge e dall'applicazione del contratto collettivo.

#### Art. 18 – Cauzione definitiva

- - **18.2.** In caso di inadempienze od omissioni il **Comune** potrà rivalersi sulla cauzione.

#### **Art. 19 – Foro competente**

**19.1.** Qualsiasi controversia che dovesse sorgere tra il **Comune** e il **Concessionario** relativa all'interpretazione e/o all'esecuzione di questo **Contratto** sarà di competenza esclusiva del Foro di Venezia.

# Art. 20 – Norme finali

**20.1.** Le disposizioni del **Contratto** possono essere modificate su accordo di entrambe le parti comunque nel rispetto di tutta la normativa di settore.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal **Contratto** si applicano le norme del Codice civile.

### Art. 21 - Elezione di domicilio

- 21.1. Il Comune elegge domicilio in Santa Maria di Sala (VE), P.zza XXV Aprile n. 1;
- **21.2.** Il **Concessionario** elegge domicilio in .....

**22.1.** Tutte le spese relative e conseguenti al **Contratto**, ivi comprese quelle per la sua redazione e stipula, sono a carico del Concessionario.

# 23. Valore del Contratto

**23.1.** Le parti si danno reciprocamente atto che il valore del presente contratto, ai fini fiscali e di registrazione, è pari ad euro (sarà quantificato esattamente all'atto dell'aggiudicazione).

(firma)

Ai sensi dell'art. 1341 cod. civ. il Concessionario dichiara di approvare specificamente le clausole di cui agli artt. 8, 13, 14, 15, 16 e 17

(firma)